

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Istanza di distrazione delle spese, omessa pronuncia, strumento di tutela

Va confermato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dalla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma), procedura che, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2 - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione. In tal caso lo stesso difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso, se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta.

NDR: con riferimento alla prima parte della massima si veda, ex multis, Cass. S.U. n. 16037/10, Sez. 1 n. 14831/10 e Sez. 6-1 n. 8578/14; con riferimento alla seconda Cass. Sez. 6-3, n. 3566/16.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.2.2018, n. 2897

...omissis...

Il Collegio, rilevato che, con atto notificato in data 2 novembre 2017, ssss proposto ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 21828/17 di questa Corte, depositata in datasssss.c. a r.l., è stata condannata la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti ssss spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

che l'intimata ssss r.l. non ha svolto difese avverso l'istanza di correzione;
considerato che nel ricorso in esame viene richiesta la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della ordinanza in questione, là dove questa Corte ha omesso di provvedere sulla istanza di distrazione delle spese in favore del difensore dei controricorrenti, avvsssss

ritenuto di procedere alla redazione della motivazione in forma semplificata;
ritenuto che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (cfr. ex multis: S.U. n. 16037/10; Sez. 1 n. 14831/10; Sez. 6-1 n. 8578/14), in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dalla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma), procedura che, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2 - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione;

che in tal caso lo stesso difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso, se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (cfr. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3566 del 24/02/2016);

che la ricorrenza nella specie di tale ipotesi appare evidente dall'esame del controricorso nel giudizio per cassazione definito con l'ordinanza qui in esame, nelle cui conclusioni figura compresa la chiara dichiarazione di distrazione in favore del difensore dei controricorrenti;

ritenuto pertanto che, in accoglimento della richiesta, debba disporsi, a norma degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., la correzione del dispositivo dell'ordinanza con la aggiunta della distrazione delle spese liquidate in favore dell'avv. B., fermo il resto;

che non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (cfr. Cass. n. 8103/08).

PQM

Dispone la correzione dell'omissione materiale nel dispositivo della ordinanza n. 21828/17 di questa Corte aggiungendovi, in fine, la seguente frase: "Dispone la distrazione delle spese qui liquidate in favore dell'avv. --sssss che se ne è dichiarato antistatario", fermo il resto.